

POLIZZA R.C.AUTO (Autovetture)

DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "AUTOMIA Autovetture"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura le autovetture.

La garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A) copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private. Le garanzie accessorie coprono l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento del veicolo; offrono inoltre copertura per gli Infortuni subiti dal conducente del veicolo nonché prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di altri eventi connessi alla circolazione.



CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzia Responsabilità civile:

Danni causati a terzi:

- ✓ dalla circolazione del veicolo assicurato
- ✓ dal rimorchio assicurato quando lo stesso è sganciato dalla motrice
- ✓ da rimorchi e carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo assicurato
- ✓ da operazioni di carico e scarico sul veicolo
- ✓ dall'allievo conducente di veicolo adibito a scuola guida purché in presenza di un istruttore abilitato
- ✓ dai trasportati durante la circolazione

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massima). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose.

Garanzie Accessorie:

- ✓ Furto totale o parziale
- ✓ Incendio
- ✓ Atti vandalici
- ✓ Calamità Naturali
- ✓ Cristalli
- ✓ Guasti integrale
- ✓ Guasti Parziale
- ✓ Guasti indennizzo garantito
- ✓ Collisione con animali selvatici ungulati
- ✓ Garanzie speciali
- ✓ Assistenza in viaggio
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Infortuni del conducente



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione R.C.A:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose

Per i soli danni a cose:

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing
- ✗ gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado del conducente o del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico.
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, e se conviventi o a loro carico, gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- ✗ dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive
- ✗ da terzi trasportati al veicolo e alle cose ivi trasportate nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati terzi.

Le esclusioni relative alle garanzie accessorie sono riportate sul DIP aggiuntivo.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Reale Mutua ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
 - Partecipazione del veicolo a gare non autorizzate
 - Conducente non abilitato alla guida
 - Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
 - Veicolo che non ha superato la revisione
 - Guida veicoli di particolare potenza da parte di conducenti neopatentati
 - Mancata osservanza delle disposizioni per i veicoli con targa prova, adibiti a scuola guida o a noleggio con conducente.
- I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione vale per il territorio dell'Italia, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale anche per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



CHE OBBLIGHI HO?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale (esclusi rimorchi) con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Puoi pagare il premio tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?

La copertura assicurativa decorre dal giorno e dall'ora indicati in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto termina alla scadenza senza necessità di disdetta. Nel caso di contratto stipulato a distanza (ad es. tramite sito web) puoi recedere dal contratto entro 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza.

Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto, cessazione definitiva della circolazione o demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.